

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI PORTAPREINSEGNE IN ZONA INDUSTRIALE OVEST

ART.1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione in uso di complessivi n. 46 impianti esistenti, atti a contenere n° 6 preinsegne, ubicati nella zona industriale ovest del Comune di Vicenza di cui l'elenco allegato.
2. Gli impianti che verranno forniti rimarranno nella disponibilità dello stesso aggiudicatario per tutta la durata della concessione. Alla scadenza verranno riconsegnati al Comune di Vicenza, in perfetto stato di conservazione e di efficienza che saranno constatati con stesura di apposito verbale dell'ufficio competente in contraddittorio con la ditta medesima.
3. E' vietato utilizzare gli impianti per pubblicità diversa da preinsegne
4. Le preinsegne dovranno essere finalizzate alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né di luce propria né per luce indiretta così come previsto dall'art. 47 comma 2 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada).

ART.2 - ONERI TRIBUTARI E CANONI

1.L'aggiudicatario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:

A) canone di concessione nella misura risultante dalla gara dal momento della firma del contratto.

Il canone annuo verrà corrisposto in rate anticipate rispettando le seguenti scadenze: 31 marzo; 30 settembre.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento della rata del canone comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di 3 (tre) punti percentuali; gli interessi andranno conteggiati per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

B) imposta comunale sulla pubblicità, nella misura e con le modalità dell'art.12 del D.Lgs. 507/93, in base alla superficie fiscale di ciascun impianto, indipendentemente dall'effettuazione della pubblicità (pagamento vuoto per pieno), con l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie in relazione alla categoria speciale delle località.

Se il pagamento della rata del canone di cui al punto A) o dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al punto B) non verrà effettuato entro il termine di scadenza della rata successiva, il contratto s'intenderà risolto.

2.Il concessionario non potrà richiedere alle ditte pubblicizzate un prezzo massimo, comprensivo dell'imposta di pubblicità e di ogni altro onere, superiore ad €.180,00 per ogni singola preinsegna.

ART.3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in 3 (tre) anni a decorrere dalla stipula del relativo contratto nella modalità di "lettera commerciale". Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura del 30% dell'importo complessivo della concessione costituita al momento della stipulazione del contratto tramite fidejussione bancaria o assicurativa; in tal caso l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art.1957 del codice civile;
- di escludere, ai sensi dell'art.1944 del codice civile, il beneficio per il fidejussore della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare, in deroga all'art.1945 del codice civile, alla facoltà per il fideiussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

PER ACCETTAZIONE

L'IMPRESA

.....

(Timbro e firma del legale rappresentante)

La cauzione prestata sarà restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente alla verifica della loro integrità ed efficienza ed all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e tributarie.

Nel caso di rivalsa sulla cauzione, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 9, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di reintegrare l'importo originario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

ART.5 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario darà esecuzione alle prestazioni stabilite dal presente capitolato, comprese quelle riguardanti gli oneri tributari e i canoni, a partire dalla data di aggiudicazione del contratto di concessione.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

ART.6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La concessione è revocata:

1- in caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali, a seguito di diffida del Comune;

2- in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'aggiudicatario.

In tali casi il contratto si intende risolto. In nessun caso il Comune di Vicenza sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al secondo miglior offerente.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art.53 del D.Lgs. 165/2001 a norma del quale *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*

ART.7 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose nell'esercizio della concessione, anche nell'esecuzione delle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

ART.8 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto sugli spazi in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e la eventuale sostituzione degli impianti e/o delle preinsegne in caso di danneggiamento.

In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti al comma precedente, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione anche parziale della concessione pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa per danni subiti.

ART.10 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali, l'aggiudicatario dovrà eleggere un domicilio nel Comune di Vicenza.

PER ACCETTAZIONE

L'IMPRESA

.....

(Timbro e firma del legale rappresentante)